

Legge regionale 21 aprile 2008, n. 11

Istituzione del Parco Marino Regionale «Costa dei Gelsomini».

(BUR n. 8 del 16 aprile 2008, supplemento straordinario n. 2 del 29 aprile 2008)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 16 maggio 2013, n. 24)

Art. 1

(Istituzione)

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale «Costa dei Gelsomini», di seguito denominato parco.
2. Il parco è classificato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 come parco marino.

Art. 2

(Descrizione dell'area)

1. Il tratto costiero compreso tra Capo Bruzzano (16°08'38'E, 38°01'52'N) a nord e Punta di Spropoli (16°02'46'E, 37°55'18'N) a sud è denominato "Costa dei Gelsomini". Tale settore costiero include i comuni (da nord a sud) di: Bianco, Ferruzzano, Bruzzano Zefirio, Brancaleone e Palizzi.

2. Nei mari italiani, la Tartaruga comune è, tra i Cheloni marini, la specie più frequente ed è anche l'unica nidificante in Italia. La specie è, tuttavia, fortemente minacciata di scomparsa in tutto il Mediterraneo e perciò protetta da normative internazionali e comunitarie:

— Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 1992;

— CITES, Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, 1973;

— Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), 1979;

— Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (Convenzione di Bonn), 1979;

— Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (Protocollo ASPIM), 1995.

3. Le cause del grave declino delle popolazioni mediterranee sono da ricercarsi nella considerevole riduzione dei siti adatti alla nidificazione, in conseguenza dei fenomeni d'antropizzazione ed erosione costiera, nonché nel diretto impatto che l'inquinamento marino, lo sviluppo del traffico nautico e, soprattutto, le attività di pesca, hanno su questi animali (*Margaritoulis et al.*, 2003; *Russo et al.*, 2003; *Casale et al.*, 2004;). Si ritiene, infatti, che almeno 60.000 esemplari di Tartaruga comune siano catturati ogni anno nel Mediterraneo (*Lewison et al.*, 2004).

4. Negli anni compresi tra il 1960 ed il 1999 risultano accertati in Italia almeno 93-94 casi di nidificazione. Più in particolare, tra il 1985 ed il 1999, la nidificazione di Caretta è documentata (n = 74-75 nidi) in 4 aree principali: le Isole Pelagie, percentuale di nidificazione pari al 50.0%; le coste ioniche di Puglia, Basilicata e Calabria percentuale di nidificazione pari al

27.0%; la costa meridionale della Sicilia percentuale di nidificazione pari al 20.3%; la costa sarda percentuale di nidificazione pari al 2.7% (Mingozzi et al., 2006b).

5. Nell'arco temporale compreso tra il 2000 ed il 2005, le ricerche hanno condotto all'accertamento di 39 nidificazioni sulla costa reggina della Calabria, in gran parte, con 27 nidificazioni pari al 69.2%, concentrate lungo la «Costa dei Gelsomini». Tali risultati collocano l'intero settore costiero, ma in particolare la Costa dei Gelsomini al primo posto, per portanza, come area di riproduzione di Caretta in Italia, ospitando la più alta percentuale di casi di nidificazione registrati tra il 2000 ed il 2005 a livello nazionale (totale n = 66) (Mingozzi et al., 2006b).

6. Si possono ora riconoscere, a livello nazionale, due principali aree riproduttive (Mingozzi et al., 2006b):

- a) Costa ionica reggina, dove la nidificazione si verifica con regolarità annuale;
- b) Isole Pelagie, dove la nidificazione è regolare, ma non con frequenza annuale.

Art. 3 *(Finalità del parco)*

1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:

- a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
- b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
- c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
- d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
- e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

Art. 4 *(Perimetrazione)*

1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

Art. 5 *(Ente di gestione del parco)*

(abrogato)¹

¹ **Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lett. d), l.r. 16 maggio 2013, n. 24, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 1, l.r. 25 novembre 2019, n. 44; il testo originario era così formulato:** "Art. 5 (Ente di gestione del parco) - 1. La gestione provvisoria del parco fino alla costituzione dell'Ente di gestione è affidata, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, istituito dal Presidente della Giunta regionale. 2. Per la costituzione dell'Ente di gestione del parco e l'approvazione del relativo statuto si applicano gli artt. n. 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10. 3. Lo statuto, ai sensi dell'art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, disciplina quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, per come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7.".

Art. 6

(Strumenti di pianificazione)

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli artt. 18, 19 e 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10:

- a) Piano per il parco;
- b) Regolamento del parco;
- c) Piano pluriennale economico e sociale.

2. La formazione del Piano del parco, che è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, è disciplinata dagli artt. 10 e 18 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

3. Il Regolamento del parco, redatto ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al Piano per il parco del quale è parte integrante.

4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

Art. 7

(Norme di salvaguardia)

1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.

2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, le seguenti restrizioni e regolamentazioni:

- a) divieto di qualsiasi forma di prelievo di esemplari di Caretta caretta, in ciclo vitale;
- b) regolamentazione dell'attività subacquea;
- c) regolamentazione della pesca;
- d) regolamentazione delle attività antropiche nel tratto dell'arenile considerato;
- e) regolamentazione degli ormeggi.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(segue allegato)





